

**REVISIONE UNICO
COMUNE DI INDUNO OLONA**

Verbale n 2 del 5 febbraio 2024

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Vista la *“NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026”*, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2024, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo organo di revisione con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2024, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Induno Olona per gli anni 2024-2026;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 11.07.2023, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Induno Olona per gli anni 2024-2026 ed il verbale n. 12 del 11.07.2023 con il quale il *revisione unico* ha espresso il previsto parere obbligatorio e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18.07.2023, relativa alla presentazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Induno Olona per gli anni 2024-2026 ;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*.

d) al punto 8.2) è prevista la Sezione strategica (SeS) che individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente con un arco temporale sia annuale che pluriennale,

necessaria a supportare il processo di previsione per la predisposizione della coerente manovra di bilancio;

La spesa di personale nel PIAO

Come precisato dal nuovo principio 4/1 il DUP non deve più contenere il Piano triennale del fabbisogno di personale.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -

Gli interventi ammessi al finanziamento PNRR sono riportati:

- nella Sezione strategica alle pagine 69, 74 e 75;
- nella Sezione Operativa alle pagine 147, 148 e 158

VERIFICHE E RISCONTRI

Considerato che il DUP aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2024-2026;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30.07.2019 e, con gli “assi strategici” e le “missioni” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**). In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del **PNRR**, giacché la medesima sezione analizza:
 - 1) **lo scenario nazionale ed internazionale** e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, volta all'applicazione degli obbiettivi definiti in seno al **PNRR**, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) nonché la legge di bilancio;
 - 2) **lo scenario regionale** accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale in vista dell'imminente applicazione del **PNRR** ad opera dell'Ente locale stesso;
 - 3) **lo scenario locale**, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di quello finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione di una “batteria” di indicatori ad hoc tale da offrire informazioni preliminari funzionali all'applicazione delle misure definite dal **PNRR**, in coerenza con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati conseguiti;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice. L'elenco annuale dei lavori pubblici deve prevedere opere che soddisfano le seguenti condizioni:

- A. rispetto dei livelli minimi di progettazione di cui all'art. 37 comma 32 del codice;
- B. previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- C. previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità;
- D. conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori purché sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'art. 37 comma 2 del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro¹.

E' stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 23.01.2024.

Il programma triennale espone interventi di investimento uguali o superiori a € 150.000,00, mentre nel DUP vanno riportati anche gli interventi con valore inferiore.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2024-2026 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

¹ (fonte: "LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) – quaderni di ANCI, giugno 2023). *L'articolo 37 del codice non fa alcun riferimento alla documentazione tecnica necessaria per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori il cui importo è superiore a € 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000). In considerazione del fatto che la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è obbligatorio solo per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea suddetta, mentre al di sotto di essa è facoltativo (vedi All. I.7 art. 2 commi 5 e 6), si ritiene che per l'inserimento nel programma triennale dei lavori il cui importo è compreso in tale fascia, ove non sia redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sia sufficiente la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie stimate da parte del RUP sulla base del quadro esigenziale o, in alternativa, sulla base della redazione del documento di indirizzo alla progettazione. L'art. 37 non prevede peraltro l'obbligo di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori di importo superiore ad € 1.000.000, come invece era stabilito all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Le modalità di adozione e approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi restano le stesse finora seguite con il D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Allegato I.5 ricalca pressoché totalmente, fatti salvi i riferimenti agli articoli del nuovo codice, la disciplina di dettaglio riportata nel DM MIT 16/1/2018, n.14, come pure l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non reca modifiche sostanziali all'art. 21 comma 1 del D.Lgs.50/2016, salvo (ora superato con l'approvazione del nuovo codice) aggiunta del rispetto dei principi contabili che devono essere ancora aggiornati. Al riguardo, per la fase successiva a quella di programmazione, si segnala la FAQ 53 di Arconet sul PFTE e l'approvazione del recente emendamento al DL 145/2023 (AS 912) che prevede che al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".*

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

2) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il Programma è stato oggetto di deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 25.01.2024 ed è stato richiamato nel *DUP*.

Il programma espone acquisti di beni e servizi pari o superiori a euro 140.000,00.

Il Programma risulta coerente anche con i progetti PNRR che sono stati inseriti nel Programma. (Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR)

3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25.01.2024 avente ad oggetto "*BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 26/06/2008 N. 112 CONVERTITO CON LEGGE N.133/2008 - ANNO 2024*" ed è stato richiamato nel *DUP*.

4) Indirizzi sulla programmazione del fabbisogno del personale

L'Organo di revisione preso atto che il piano del fabbisogno del personale costituisce un'apposita sezione del PIAO e rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il DUP, ha constatato che nella Sezione strategica del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni del DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle

esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 16 del 25.01.2024;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di approvazione;

Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2019 e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Maslianico, 5 febbraio 2024

Il Revisore Unico

Rag. Celestino Villa